

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

(47^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegno di legge:

« Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione » (1603) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 637, 638, 639
CEMMI	638
DE PIETRO	639
MAGLIANO, <i>relatore</i>	637, 638
NACUCCHI	638, 639

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ravagnan è sostituito dal senatore Palermo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione » (1603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare dal lato finanziario.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIANO, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, molto breve, si ispira ad un criterio di perequazione e di assoluta giustizia.

Come molti colleghi certamente sanno, gli uscieri di conciliazione molte volte sono incaricati di svolgere attività spettanti agli ufficiali giudiziari; senonchè, mentre agli ufficiali giudiziari, col nuovo ordinamento creato con la legge 18 ottobre 1951, si sono riconosciuti alcuni diritti, alcune competenze, per atti di servizio svolti fuori della residenza, e ciò senza limitazioni di distanza, agli uscieri di conciliazione, che appunto in certi casi esercitano le stesse funzioni, si applica ancora la vecchia disposizione e le susseguenti limitazioni. Il progetto in esame tende appunto a perequare

queste situazioni e cioè attribuisce agli uscieri di conciliazione, che esercitano funzioni di ufficiali giudiziari, le opportune indennità.

In questa occasione, il Governo ha creduto anche di proporre la modifica della denominazione di questi funzionari, i quali, effettivamente, più che uscieri sono dei « messi » in quanto la loro azione consiste soprattutto nella notifica; perciò si è proposto che invece di « uscieri di conciliazione », siano chiamati « messi di conciliazione », analogamente ai « messi esattoriali », ai « messi comunali » ecc.

Inoltre, viene stabilito che debbono tenere il cronologico degli atti che notificano, per dar modo di controllare le loro attività.

Poichè il presente disegno di legge, come è scritto nella relazione, è stato esteso dopo aver esaminato anche le richieste della categoria interessata, la quale aderisce al suo contenuto, io ne propongo alla Commissione l'approvazione.

NACUCCHI. Io non trovo nessuna utilità a cambiare la denominazione di « uscieri di conciliazione » in quella di « messo di conciliazione »; credo anzi che sia migliore la dizione attualmente adottata.

Desidero, inoltre, chiedere se con questo disegno di legge si possa disciplinare un certo servizio per il quale sono sorte delle divergenze: attualmente i segretari comunali si oppongono a che gli uscieri di conciliazione notificano i protesti cambiari, cosicchè per queste notifiche occorre loro una specifica delegazione.

Io ritengo che sarebbe utile inserire in questo progetto di legge una disposizione per cui agli uscieri di conciliazione che risiedono nelle sezioni di pretura sia riconosciuta la facoltà di notificare i protesti cambiari.

PRESIDENTE. Senatore Nacucchi, il disegno di legge ha un'altra finalità, che è assolutamente diversa: non si occupa di regolare le funzioni di questi uscieri.

NACUCCHI. Poichè negli articoli 1 e 3 del disegno di legge si parla di riconoscimento di diritti per i messi di conciliazione, e cioè di

provvidenze economiche, non si potrebbero estendere tali provvidenze fino a comprendere anche la mia richiesta?

PRESIDENTE. Questo significherebbe modificare la legge sugli ufficiali giudiziari. Il problema della abilitazione alla notifica dei protesti cambiari è affrontato nella legge sugli ufficiali giudiziari. Abbiamo discusso a lungo — a suo tempo — dell'argomento, quando si trattava di attribuire questa facoltà agli aiutanti ufficiali giudiziari e il problema è stato risolto in un certo modo.

Comunque, nessuno le vieta, senatore Nacucchi di proporre un emendamento: la Commissione deciderà.

MAGLIANO, *relatore*. Per quanto riguarda il mutamento di denominazione, è chiaro che si intende cambiare l'appellativo di « uscieri di conciliazione » con l'altro di « messo di conciliazione » perchè costoro svolgono delle vere e proprie funzioni, sia pure modeste, di notifica, al pari dei messi esattoriali e dei messi comunali.

Riguardo poi alla proposta del senatore Nacucchi, mi permetto di rilevare che questo disegno di legge ha soltanto scopi di perequazione economica e non di regolazione delle funzioni dei messi, secondo le intenzioni dell'emendamento del senatore Nacucchi.

NACUCCHI. Sembra opportuno agli onorevoli colleghi che la mia proposta formi oggetto di un apposito disegno di legge?

CEMMI. Qui non si tratta di estendere delle funzioni o di attribuirne delle nuove ma semplicemente di estendere l'attribuzione di diritti di carattere economico. La materia dei protesti è molto delicata e penso quindi che sia necessario andare molto cauti in merito. Si tratta di funzioni che vanno demandate a pubblici ufficiali, i quali debbono avere una preparazione ed una pratica che io ritengo non abbiano i messi di conciliazione; sarebbe quindi un po' avventato, a mio parere, attribuire ad essi questa funzione delicata ed importantissima.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)47^a SEDUTA (14 novembre 1956)

DE PIETRO. Le considerazioni del senatore Cemmi sono superflue, per quanto validissime.

Qui non si tratta di entrare nel merito delle funzioni; si tratta di esaminare i caratteri del progetto che ci è sottoposto. Noi non possiamo aggiungere nulla all'argomento del testo di legge che è già fissato, ed in tale quadro noi abbiamo soltanto diritto di approvare o respingere o di aggiungere emendamenti.

Ora, è di evidenza estrema che inserire in questo disegno di legge un emendamento che si riferisca alle funzioni attribuite ai messi di conciliazione significherebbe creare una ragione di contrasto con l'attuale legislazione per quanto si riferisce alle funzioni medesime. Quindi, pur apprezzando i concetti del senatore Nacucchi, lo inviterei a rinunciare al suo emendamento ed a presentarlo eventualmente in una sede che renda possibile alla Commissione di esaminare a ragion veduta la portata della proposta.

NACUCCHI. Dichiaro comunque — e desidero che risulti dagli atti — che mi riservo di provocare in opportuna sede un provvedimento col quale sia conosciuto ai messi di conciliazione presso le sezioni di pretura il diritto alla notifica dei protesti cambiari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La denominazione di « usciere di conciliazione » contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di « messo di conciliazione ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla metà ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 252 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito dal seguente:

« Il messo di conciliazione deve tenere un registro cronologico per gli atti di notificazione conforme al modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.